



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO DI
HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.p.A.**

**ai sensi dell'art. 6, 3° comma,
del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2004

Ultima modifica in data 29 Settembre 2025

INDICE

Definizioni pag. 6

PARTE GENERALE

1. Natura e struttura del Modello « 7
2. Finalità del Modello « 8
3. Processo di adozione del Modello « 9
4. Componenti essenziali e strutturali del Modello - Codice Etico « 10
5. Il Sistema di controllo interno e gestione dei rischi « 12
6. Strumenti di governance operativa « 16
7. Reati rilevanti per HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.p.A. « 18
8. Destinatari del Modello. Comunicazione e formazione « 20
9. Modifiche e aggiornamento del Modello « 21
10. Modello e società del Gruppo « 22
11. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi « 23
12. Segnalazioni di illeciti o di violazioni del Modello « 28
13. Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza « 31
14. Sistema disciplinare e sanzionatorio « 33
15. Prestazione di servizi infragruppo « 36

PARTE SPECIALE

16. Decalogo dei principi generali di attuazione del Modello « 39
 17. Misure di prevenzione e controllo valide per tutte le categorie di reato « 40
- D) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
18. Identificazione delle attività e dei processi a rischio « 45

19. Misure di prevenzione e controllo	« 46
II) REATI SOCIETARI	
20. Identificazione delle attività e dei processi a rischio	« 57
21. Misure di prevenzione e controllo	« 58
III) REATI TRANSNAZIONALI E DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	
22. Identificazione delle attività e dei processi a rischio	« 66
23. Misure di prevenzione e controllo	« 67
IV) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTO-RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	
24. Identificazione delle attività e dei processi a rischio	« 75
25. Misure di prevenzione e controllo	« 76
V) REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	
26. Identificazione delle attività e dei processi a rischio	« 80
27. Misure di prevenzione e controllo	« 81
VI) DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE	
28. Identificazione delle attività e dei processi a rischio	« 85
29. Misure di prevenzione e controllo	« 85
VII) CRIMINALITÀ INFORMATICA	
30. Identificazione delle attività e dei processi a rischio	« 90
31. Misure di prevenzione e controllo	« 90
VIII) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	
32. Identificazione delle attività e dei processi a rischio	« 93
33. Misure di prevenzione e controllo	« 93
IX) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE DA INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI	
34. Politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro	« 95
35. Identificazione dei fattori di rischio e della normativa di riferimento	« 97

36. Struttura organizzativa preposta alla sicurezza sul lavoro	« 100
37. Sistema aziendale per il rispetto degli obblighi normativi	« 103
38. Sistema di registrazione	« 120
39. Sistema disciplinare	« 120
40. Vigilanza, controlli e riesame del sistema	« 121
X) REATI AMBIENTALI	
41. Politica per l'ambiente	«124
42. Identificazione delle attività a rischio e della normativa di riferimento	«125
43. Struttura organizzativa preposta	« 129
44. Sistema aziendale per il rispetto della Politica Ambientale e degli obblighi normativi	« 130
45. Sistema disciplinare	« 134
46. Vigilanza, controlli e riesame del sistema	« 134
XI) REATI TRIBUTARI	
47. Identificazione delle attività e dei processi a rischio	« 137
48. Misure di prevenzione e controllo	« 138
XII) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	
49. Identificazione delle attività e dei processi a rischio	« 149
50. Misure di prevenzione e controllo	« 149
XIII) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	
51. Identificazione delle attività e dei processi a rischio	« 153
52. Misure di prevenzione e controllo	« 153
XIV) REATI DI CONTRABBANDO IN MATERIA DI ACCISE	
53. Identificazione delle attività e dei processi a rischio	« 156
54. Misure di prevenzione e controllo	« 157

ALLEGATI:

- A. Il Decreto 231/2001. Presupposti della responsabilità e sanzioni.
- B. Elenco reati presupposto rilevanti per HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.p.a.
- C. Codice aziendale di comportamento Heidelberg Materials Group (Codice Etico HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.p.a.)
- D. Elenco procedure aziendali
- E. Piano Prevenzione Rischi Criminali
- F. Procedura segnalazione e gestione fatti illeciti

Definizioni

- A) *Decreto*: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- B) *Reati*: i reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-octies.1, 25-novies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies, 25-septiesdecies, 25-duodevicies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e i reati di cui all'art. 10 della Legge 146/2006;
- C) *Società*: HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.p.A.;
- D) *Società del Gruppo*: le società italiane controllate direttamente o indirettamente dalla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- E) *Modello*: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo;
- F) *Soggetti apicali*: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società;
- G) *Dipendenti*: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (e quindi tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con la Società);
- H) *Organismo di Vigilanza*: l'organismo previsto dal § 12 del presente modello.

PARTE GENERALE

1. Natura e struttura del Modello

1.1. Con l'adozione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il Modello) la Società intende conformarsi ai principi ispiratori del D.lgs. 231/01 (il Decreto) e darne piena attuazione, nonché rendere più efficace il *sistema dei controlli* e di *corporate governance*, in particolare rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati per i quali sussiste una responsabilità ai sensi e agli effetti di legge.

1.2. Il presente Modello costituisce **regolamento interno** della società HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.p.A. (la Società), vincolante per la medesima e per tutti i soggetti destinatari, come definiti nei paragrafi che seguono.

1.3. La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e degli strumenti operativi che ne costituiscono attuazione, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

1.4. Il presente Modello è ispirato alle *Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*, elaborate da CONFINDUSTRIA nel documento del 7 marzo 2002, aggiornate al 31 marzo 2014 e successivamente a giugno 2021.

1.5. Il presente Modello è così strutturato:

- **PARTE GENERALE** che comprende: le caratteristiche e le componenti essenziali del Modello, i suoi destinatari, la disciplina delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, il sistema dei flussi informativi, il sistema delle segnalazioni, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, gli obblighi di comunicazione e di formazione del personale.
- **PARTE SPECIALE** che comprende:
 - **DECALOGO DEI PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO**
 - **MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO VALIDE PER TUTTE LE CATEGORIE DI REATO**
 - **PER CIASCUNA CATEGORIA DI REATO:**
 - le **ATTIVITÀ SENSIBILI** (nell'ambito delle quali è potenzialmente possibile la commissione di uno dei reati rilevanti per il Decreto);

- le **MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO** che la Società si impegna ad implementare per la prevenzione del rischio specifico che sia commesso uno dei reati appartenenti alla categoria considerata.

➤ **ALLEGATI:**

- A. IL DECRETO 231/2001. PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ E SANZIONI.**
- B. ELENCO REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI PER HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.P.A.**
- C. CODICE AZIENDALE DI COMPORTAMENTO HEIDELBERG CEMENT GROUP (CODICE ETICO HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.P.A.)**
- D. ELENCO PROCEDURE AZIENDALI**
- E. PIANO PREVENZIONE RISCHI CRIMINALI**

2. Finalità del Modello

2.1. Il presente Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di **procedure e attività di controllo**, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto, nonché, in relazione al tipo di attività svolta, misure idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività nel costante rispetto della legge e delle regole, individuando ed eliminando tempestivamente situazioni di rischio.

2.2. Il presente Modello costituisce elemento essenziale del modello di *corporate governance* di HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.p.a. e contribuisce, pertanto, al conseguimento dei seguenti obiettivi aziendali:

- a) la diffusione e affermazione di una **cultura di impresa improntata alla legalità**, con l'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- b) la diffusione di una **cultura del sistema di controllo e di prevenzione**, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la Società si pone, tra cui la riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- c) la previsione di un'efficiente ed equilibrata **organizzazione dell'impresa**, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna, in modo tale da consentire alla Società di intervenire

tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati connessi all'attività aziendale;

- d) una adeguata **informazione** dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato o per conto della Società in merito alle attività che comportano il rischio di realizzazione di reati e alle conseguenze sanzionatorie che possono derivare a essi o alla Società per effetto della violazione di norme di legge o di disposizioni interne della Società.

3. Processo di adozione del Modello

3.1. Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 12 marzo 2004 e modificato successivamente in data 5 novembre 2004, 3 febbraio 2006, 4 giugno 2008, 3 febbraio 2010, 3 febbraio 2012, 26 settembre 2012, 7 novembre 2014, 9 settembre 2016, 31 luglio 2017, 30 luglio 2018, 29 luglio 2019, 17 settembre 2020, 10 gennaio 2022, 13 settembre 2023 e da ultimo nella presente versione in data 29 settembre 2025.

3.2. I risultati di tutto il processo preliminare all'adozione del presente Modello sono formalizzati in documentazione agli atti della Società, che qui si intende integralmente richiamata.

3.3. Il Modello si fonda su un **processo preliminare di *risk assessment***, che costituisce presupposto essenziale del presente Modello. Detto processo consente alla Società di individuare con riferimento alle sue attività e tenuto conto della sua organizzazione:

- i reati rilevanti per la Società;
- le attività nell'ambito delle quali è possibile che sia commesso uno dei reati indicati dal Decreto;
- i processi operativi coinvolti;
- i sistemi di controllo implementati e i profili potenziali di rischio in relazione a ciascuna attività sensibile.

3.4. La Società procede a un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e, successivamente, a un'analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio, in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto.

In particolar modo, sono analizzati: la storia della Società, il contesto societario, il settore di appartenenza, l'assetto organizzativo aziendale, il sistema di *corporate governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

La Società quindi procede:

- all'**identificazione dei processi e attività aziendali** in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i Responsabili delle Funzioni aziendali;
- all'**autovalutazione dei rischi** (c.d. *risk self assessment*) di commissione di reati e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti;
- all'identificazione di adeguati **presidi di controllo** necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;
- all'analisi del proprio **sistema di deleghe e poteri** e di attribuzione interna delle responsabilità.

4. Componenti essenziali e strutturali del Modello

4.1. Il Modello si integra ed è attuato da strumenti attraverso cui la Società definisce i propri obiettivi, prende le decisioni, gestisce le attività di *business*, monitora i risultati e mitiga i rischi aziendali.

4.2. Devono considerarsi **elementi strutturali** del Modello:

- **L'ELENCO PROCEDURE**, che elenca le procedure aziendali centrali e quelle in tema salute sicurezza e ambiente, anche di sito ;
- **il DECALOGO DEI PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO**, di cui al successivo paragrafo 16 della Parte Speciale, che elenca i principi fondamentali che devono guidare la redazione;
- un idoneo **SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO** i cui componenti essenziali sono descritti nel successivo § 5:
- idonei **STRUMENTI DI GOVERNANCE OPERATIVA**, che comprendono il **sistema di organizzazione**, il **sistema dei poteri** e il **sistema procedurale operativo** che governa le attività e i processi a rischio di cui alla Parte Speciale del presente Modello. Gli strumenti di governance operativa sono descritti nel successivo § 6;
- un **CODICE ETICO** che declina i principi di comportamento che devono guidare tutti i dipendenti nello svolgimento delle rispettive mansioni;
- attività di **SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE** di tutti i destinatari del Modello (descritta nel successivo § 8);

- nomina di un **ORGANISMO DI VIGILANZA** a cui è attribuito il compito specifico di vigilare sul corretto funzionamento (i.e. efficace attuazione ed effettiva applicazione) del presente Modello (vedi successivo § 11);
- idonei **MECCANISMI DI SEGNALAZIONE** delle violazioni al Modello, introducendo canali di comunicazione, atti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, per la raccolta di segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o a violazioni del Modello, conformi al D.Lgs. 24/2023 (vedi successivo § 12);
- un **SISTEMA DI VERIFICA** dei comportamenti umani e del funzionamento del Modello, con particolare riferimento alle modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (aggiornamento del Modello) (vedi successivi §§ 9 e 12);
- un **SISTEMA DISCIPLINARE** finalizzato a sanzionare le violazioni del Modello (vedi successivo § 14).

Codice Etico e Modello

La Società intende operare secondo principi etici e regole di comportamento dirette ad improntare lo svolgimento dell'attività aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la sua crescita al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti.

A tale fine, la Società ha adottato quale proprio codice etico e di condotta il **Codice aziendale di comportamento di Heidelberg Materials**, volto a definire una serie di principi di “deontologia aziendale” e di regole comportamentali, che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza sia da parte dei propri dipendenti, che di tutti coloro che cooperano con essa nel perseguimento degli obiettivi di business.

Il Codice Etico ha una portata di carattere generale e rappresenta un insieme di regole, adottate spontaneamente dalla Società, che la stessa riconosce, accetta e condivide, dirette a diffondere una solida integrità etica ed una forte sensibilità al rispetto delle normative vigenti.

Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate espressamente a prevenire la commissione delle tipologie di reati previste dal decreto medesimo (per fatti che, apparentemente commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, possono far sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da reato).

In considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento (tra cui, legalità, correttezza e trasparenza) idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, tale documento acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, parte integrante del presente Modello ed è **allegato sub. C**,

5. Il Sistema di controllo interno e gestione dei rischi

5.1. Il Sistema di Controllo Interno è costituito dall'insieme di regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire l'identificazione e la gestione dei principali rischi aziendali.

Il Sistema di Controllo Interno è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario adottati dalla Società.

Il Sistema di Controllo Interno è finalizzato a una gestione della Società coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione. Esso concorre ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali, il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi e delle attività, la salvaguardia del patrimonio aziendale, l'affidabilità e la completezza delle informazioni contabili e gestionali, la conformità delle operazioni con le leggi, i regolamenti e le procedure interne.

Il Sistema di Controllo Interno ha quale ulteriore funzione la mitigazione di ogni possibile conflitto di interesse.

5.2. Nonostante i limiti intrinseci di qualunque Sistema di Controllo Interno e la possibilità che i controlli possano essere vanificati fraudolentemente o per errore, gli obiettivi principali che il Sistema di Controllo Interno della Società intende perseguire sono i seguenti:

- **obiettivo operativo**, che concerne l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse e nel proteggersi da perdite: in tal caso, il sistema dei controlli interni mira ad assicurare che in tutta l'organizzazione il personale operi per il conseguimento degli obiettivi aziendali e senza anteporre altri interessi a quelli della Società;
- **obiettivo di informazione**, che si esplica nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno dell'organizzazione e risponde, altresì, all'esigenza di assicurare documenti affidabili diretti all'esterno;
- **obiettivo di conformità**, che assicura che tutte le operazioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali, nonché delle pertinenti procedure interne.

5.3. In particolare, il Sistema di Controllo Interno di HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.p.a. si basa sui seguenti elementi qualificanti:

- a. Codice Aziendale di Comportamento (Codice Etico);
- b. Politica di Compliance (o di conformità);
- c. Sistema organizzativo formalizzato nell'attribuzione delle responsabilità (i.e. sistema di deleghe e procure esistente);
- d. Procedure e disposizioni aziendali operative;
- e. Sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni;
- f. Sistema di controllo di gestione e reporting;
- g. Poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- h. Sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

5.4 I controlli coinvolgono, con ruoli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza, la Funzione Compliance (e in particolare il Compliance Officer), l'Internal Auditing di Heidelberg Materials AG, nonché le Direzioni, le Funzioni aziendali e tutto il personale ai diversi livelli.

5.5 La responsabilità circa il corretto funzionamento del Sistema di Controllo Interno è propria di ciascuna funzione organizzativa con riferimento ai processi di cui ha la responsabilità gestionale.

5.6 La struttura dei controlli si articola in:

1. **controlli di linea operativa** (controllo di “primo” livello), svolti dalle singole unità operative sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni aziendali. Tali attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale.
2. **attività di monitoraggio di rischi specifici** (controllo di “secondo” livello) sono volte a verificare il corretto svolgimento delle attività sottostanti sulla base dei rapporti di natura gerarchica e funzionale. Essi costituiscono presidi di controllo specifici al fine di garantire la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali nel rispetto dei criteri di segregazione organizzativa. La Società individua le funzioni aziendali alle quali sono affidate i controlli di secondo livello: esse, ciascuna per la propria area di competenza, e fatta salva l'autonoma responsabilità di ciascuna, cooperano al fine di assicurare un Sistema di Controllo Interno integrato ed efficace. Attività di controllo di secondo livello sono ad esempio svolte dalle Direzioni/Funzioni aziendali sia di HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.p.A. che della sua controllante, responsabili di processi o aree di rischio (ad

esempio in tema ambiente, sicurezza, antitrust, anticorruzione, prevenzione rischi criminali, antiriciclaggio, ecc.)

3. **controlli indipendenti** (controlli di “terzo” livello), finalizzati alla valutazione oggettiva ed indipendente della struttura e del funzionamento complessivo del sistema di controllo interno attraverso, ad esempio, la rilevazione delle anomalie e delle eventuali violazioni delle procedure e dei regolamenti ed alla valutazione dell’adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative (Internal Audit di Heidelberg Materials AG con il supporto della Funzione Compliance).
4. **attività di monitoraggio del Sistema di Controllo Interno**, che consiste nell’indirizzo e nella valutazione dell’adeguatezza del sistema dei controlli e gestione dei rischi, nel suo complesso (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) o su tematiche specifiche (Organismo di Vigilanza e Revisori Esterni per quanto di rispettiva competenza).

5.7 Tutti i dipendenti della Società, in funzione dei compiti loro affidati nell’organizzazione aziendale, devono adoperarsi per assicurare un efficace funzionamento del sistema di controllo interno, come parte della loro responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi.


5.8 Ciascun dipendente, secondo le rispettive competenze, informa la Società tramite la struttura gerarchica di appartenenza ovvero avvalendosi di canali appositamente dedicati, di ogni criticità riscontrata, affinché la stessa sia gestita in accordo con le vigenti procedure aziendali.

5.9 Il sistema di gestione dei rischi adottato dalla Società si ispira alle best practice e agli standard internazionali di riferimento, ed in particolare alle seguenti Guidelines:

D) ISO 31000:2018 “Risk Management - Guidelines”, che forniscono i principi e linee guida per la gestione di qualsiasi forma di rischio in modo sistemico, trasparente e credibile e in qualunque campo di applicazione e contesto. Lo standard promuove l’armonizzazione dei processi di gestione del rischio, fornendo un approccio comune a supporto di norme che riguardano rischi e/o settori specifici, senza peraltro sostituirsi a tali norme. L’utilizzo dello standard ISO 31000 consente:

- internamente, di uniformare la gestione delle differenti tipologie di rischio;
- esternamente, con i clienti e con gli altri stakeholder, di facilitare la comunicazione e la condivisione di misure di prevenzione e protezione.

Il processo di **gestione del rischio** adottato da HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.p.a. è in linea con quanto riportato nella seguente figura:



La fase di identificazione e valutazione dei rischi da ISO 31000 trova riscontro nelle seguenti fasi del processo di implementazione di un sistema conforme al Decreto:

- la fase di predisposizione del Modello e di individuazione delle attività sensibili ha quale riferimento le attività di “Establish the context”, “Risk Identification”, “Risk Analysis” e “Risk Evaluation”;
- la fase di adozione del Modello e delle misure di prevenzione e controllo idonee a ridurre le probabilità di accadimento del reato, unitamente alla componente disciplinare con valenza dissuasiva (applicazione di sanzioni), hanno quale riferimento l’attività di “Risk Treatment”;
- la fase di implementazione e monitoraggio del Modello, le attività di reporting e di verifica hanno quale riferimento le attività di “Monitoring and Review” e “Communication and Consultation”.

II) ISO 37301:2021 “Compliance management systems”, che forniscono indicazioni volte a stabilire, sviluppare, attuare, valutare, mantenere e migliorare un **sistema di gestione della compliance** efficace e reattivo all'interno di un'organizzazione. Gli standard si basano sui principi di buona governance, proporzionalità, trasparenza e sostenibilità; rappresentano, inoltre, uno strumento utile per garantire il rispetto di tutti i requisiti obbligatori o volontariamente scelti.

III) UNI 11961 “Linee guida per l’integrazione del sistema di gestione per la compliance UNI ISO 37301:2021 a supporto dei Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo e degli Organismi di Vigilanza in conformità al D.Lgs 231/2001.

La Società, ispirandosi a questi standard, intende attuare un efficace sistema **di gestione delle conformità** a livello aziendale e dimostrare il suo impegno al rispetto delle norme di buon governo societario, delle migliori pratiche, dell'etica e delle aspettative degli stakeholder.

In linea con quanto suggerito dalla ISO 19600, la Società si è dotata di una Funzione Compliance che è garante e responsabile del costante allineamento delle normative interne, dei processi e delle attività aziendali al quadro normativo, partecipando attivamente all'identificazione dei rischi di non conformità che possano determinare sanzioni giudiziarie, amministrative e conseguenti danni di reputazione.

6. Strumenti di governance operativa

6.1. La Società ha adottato strumenti generali e specifici volti a organizzare e gestire i processi interessati dalle misure di prevenzione e controllo previste dalla Parte Speciale del presente Modello.

6.2. L'intero sistema è progettato in modo da assicurare consistenza e allineamento fra tutte le sue componenti. Tutti i documenti di Governance Operativa sono soggetti a un processo di approvazione da parte dei soggetti aziendali coinvolti; detto processo prevede l'autorizzazione finale all'emissione del documento da parte dell'Amministratore Delegato. I documenti di Governance Operativa, una volta approvati ed emessi, sono diffusi e pubblicati mediante gli strumenti informatici aziendali disponibili (mail, intranet, etc..).


6.3. Il sistema di Governance Operativa di HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.p.A. è articolato nelle seguenti componenti:

1. **Sistema Organizzativo:** è la macro-struttura organizzativa della Società nella sua articolazione principale, nella quale sono descritti, oltre agli obiettivi di business e alle politiche aziendali, i principali obiettivi delle varie Direzioni e i punti d'integrazione tra le stesse. Per ciascuna Direzione/Funzione in cui è articolata la Società, sono definiti con maggior dettaglio la sua organizzazione, l'eventuale riporto funzionale a strutture di Gruppo, le responsabilità, le principali attività e gli obiettivi operativi a breve e lungo termine. Sono inoltre definite le regole di segregazione e i punti di relazione ed integrazione rispetto alle altre Direzioni aziendali. I Responsabili sono nominati attraverso un Ordine di Servizio e riportati nell'organigramma della Direzione/Funzione. I principali ruoli operativi sono formalizzati (*job description*) attraverso la definizione del contesto organizzativo, il riporto gerarchico ed eventualmente funzionale della posizione, le principali responsabilità con riferimento ai processi aziendali, le deleghe interne e i poteri esterni attribuiti per operare, eventuali aree di corresponsabilità con le altre posizioni aziendali. Sono anche identificati gli obiettivi specifici, gli indicatori di business e i principali indicatori di performance e dettagliate le principali competenze richieste per coprire il ruolo specifico.

2. **Sistema dei Poteri:** la Società, coerentemente con la sua struttura organizzativa, può conferire poteri a soggetti in ruoli operativi affinché agiscano in suo nome e per suo conto. Il sistema dei poteri prevede l'esistenza di "poteri di rappresentanza e/o di spesa" (deleghe esterne) - formalizzati anche attraverso procure notarili -, e "deleghe interne", che attribuiscono a un ruolo aziendale facoltà operative aventi valenza interna.

3. **Sistema delle Procedure.** La descrizione delle attività operative aziendali è formalizzata in un sistema di procedure (chiamato anche "**Carta dei Processi**") che definisce i flussi informativi, le attività e le responsabilità delle Funzioni e dei ruoli aziendali, con il principale scopo di coniugare le attività operative e gli obiettivi di business alle esigenze di compliance, coerentemente con il presente Modello, le leggi e i principi etici che governano la conduzione del business della Società.

La **Carta dei Processi** si basa su un "modello dei processi aziendali" che rappresenta una visione integrata dei processi operativi (vendite, produzione, acquisti, logistica, manutenzione, etc..) e dei processi di management e di supporto (risorse umane, amministrazione finanza e controllo, innovazione, etc...), come meglio di seguito rappresentato:



Ciascun processo è attribuito a un "Process Owner", individuato in un responsabile di Direzione/Funzione aziendale. Per ciascun processo è sviluppato un set di procedure che declinano le regole di Governance nell'ambito della operatività quotidiana attraverso l'individuazione dei seguenti passaggi:

- l'identificazione delle attività sensibili;
- una chiara e formale definizione delle responsabilità per ciascuna attività;
- il flusso delle informazioni;
- l'identificazione delle responsabilità e segregazione dei compiti e dei momenti decisionali, anche per mitigare rischi di compliance ed operativi;

- i riferimenti a documenti interni e ad istruzioni operative.

6.4. La Società ha definito la propria **organizzazione** in un'articolazione di funzioni che assicura il rispetto del **DECALOGO DEI PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO** (di cui al § 15 della Parte Speciale). I principi che guidano in particolare la definizione dell'organizzazione sono i seguenti:

- **SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI**
- **FORMALIZZAZIONE DEI POTERI E DELLE RESPONSABILITÀ**
- **COERENZA DEI POTERI ASSEGNATI**
- **COERENZA TRA POTERI INTERNI E RESPONSABILITÀ COMUNICATE AI TERZI**
- **PRINCIPIO DELLA DOPPIA FIRMA DEI CONTRATTI (C.D. DEI “QUATTRO OCCHI”)**

La Società definisce inoltre la propria organizzazione in un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la gestione ed il controllo delle attività a rischio ai sensi delle Parti Speciali del presente Modello.

La struttura organizzativa della Società è rappresentata in uno o più documenti denominati “**Organigrammi**”, nei quali sono definiti i ruoli e le linee di riporto funzionale e gerarchico.

Tutti i soggetti responsabili della gestione aziendale sono individuati ed informati in merito alla sfera di poteri e di doveri derivanti dal loro ruolo, dalle linee di riporto funzionale e gerarchico e dal sistema di deleghe e procure adottato dalla Società.

7. Reati rilevanti per HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.p.A.

7.1. In considerazione della natura e dell'attività della Società e dei risultati del processo preliminare di *risk assessment* che costituisce presupposto del presente Modello, la Società ha individuato nell'ambito dell'elenco dei reati previsti dal Decreto le categorie di reato e le singole fattispecie di reato considerate rilevanti, ovvero quelle nelle quali è possibile che un reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

L'elenco dei reati e la descrizione dei comportamenti vietati sono contenuti in un documento denominato “**REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI PER HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI**”, in **allegato sub. B** al presente Modello.

7.2. Le categorie di reato rilevanti per la Società sono di seguito richiamate:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (art. 24 e 25 del Decreto)

- **Reati societari** nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI ” in allegato sub. B (art. 25-*ter* del Decreto)
- **Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e Autoriciclaggio** (art. 25-*octies* del Decreto)
- **Criminalità organizzata** nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI ” in allegato sub. B (art. 24-*ter* del Decreto)
- **Reati transnazionali** nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI ” in allegato sub. B (art. 10 della L. 146/06)
- **Delitti contro l’industria e il commercio** nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI ” in allegato sub. B (art. 25-*bis.1* del Decreto)
- **Delitti in materia di violazione del diritto di autore** nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI ” in allegato sub. B (art. 25-*novies* del Decreto)
- **Delitti in materia di criminalità informatica** (art. 24 bis del Decreto)
- **Omicidio e lesioni colpose in violazione delle norme in materia anti-infortunistica** (art. 25-*septies* del Decreto)
- **Reati ambientali** nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI ” in allegato sub. B (art. 25-*undecies* del Decreto)
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-*doudecies* del Decreto)
- **Reati tributari** (art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto)
- **Delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** (art 25-*octies.1* del Decreto)
- **Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI ” in allegato sub. B (artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto)

- **Reati di contrabbando e in materia di accise** (art. 25-sexiesdecies)

7.3. La Società si impegna, nel quadro della costante attività di monitoraggio del Modello, anche su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, a mantenere costantemente aggiornato l'elenco dei reati presupposto rilevanti per la Società, alla luce delle modifiche del quadro normativo e dell'emersione di possibili nuovi profili di rischio.

8. Destinatari del Modello. Comunicazione e formazione

8.1. Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società e ai dipendenti della Società, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività.

8.2. Il Modello si applica altresì a coloro i quali, pur non appartenendo al personale della Società, operano su mandato o per conto della medesima, sempre che rientrino nelle tipologie di rapporti ai quali è opportuno, al fine di prevenire i reati rilevanti ai sensi del Decreto, estendere le previsioni del Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza, sentita la Funzione Compliance, nonché, qualora ritenuto opportuno, i responsabili delle Funzioni interessate, determina preliminarmente le categorie di soggetti interessati. Ai fini dell'applicazione del Modello a dette categorie di soggetti, la Società predispose e inserisce nel contratto con il soggetto terzo clausole idonee a

- richiamare il terzo agli adempimenti e alle responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello;
- imporre, se ritenuto opportuno, l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società;
- definire le possibili misure sanzionatorie nei casi di violazione di dette obbligazioni da parte del soggetto terzo.

8.3 La Società si impegna a garantire, attraverso modalità idonee, la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello e dei suoi aggiornamenti a tutti i destinatari.

8.4 La Società si impegna ad attuare specifici programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Modello, del D.Lgs. 24/2023 e del Codice di comportamento aziendale da parte di tutti i membri degli organi sociali e dei dipendenti della Società.

8.5 L'attività di formazione è obbligatoria ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, del grado di

coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello, dell'esercizio di eventuali funzioni di rappresentanza della Società.

8.6 Per gli operai o i dipendenti con un basso livello di coinvolgimento nei processi a rischio la formazione può avvenire nell'ambito di altre iniziative di formazione e può essere limitata ai principi generali del Decreto e a quelle specifiche procedure che interessano l'attività a rischio nel quale è impiegato il dipendente.

8.7 Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

8.8 La formazione del personale della Società è gestita dalla Direzione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, in accordo con la Funzione Compliance e sentito l'Organismo di Vigilanza.

8.9 I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

9. Modifiche e aggiornamento del Modello

9.1. Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e le modifiche del Modello.

9.2. Il Consiglio di Amministrazione provvede a modificare tempestivamente il Modello qualora siano individuate significative **violazioni o elusioni** delle prescrizioni in esso contenute che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione provvede ad aggiornare tempestivamente il Modello, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora intervengano **mutamenti nel sistema normativo**, nell'**organizzazione** e nell'attività della Società.

9.3. L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

9.4. Le proposte di modifica al Modello da chiunque provenienti sono preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve esprimere parere.

9.5. In deroga a quanto disposto dal punto 9.1. l'Amministratore Delegato, informato il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza, può apportare al Modello modifiche di natura non sostanziale, nonché modifiche agli allegati, qualora necessarie per una sua migliore organizzazione espositiva, chiarezza o efficacia. Di tali modifiche è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

9.6. L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente aggiornato da parte della Funzione Compliance in merito all'implementazione e alla gestione degli strumenti di governance operativa di cui al precedente § 6.

9.7. Le Funzioni aziendali interessate, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, provvedono con il supporto e il coordinamento della Funzione Compliance a modificare gli strumenti di governance operativa di cui al precedente § 6, qualora si siano verificati fatti o circostanze che abbiamo evidenziato la necessità di una loro revisione (*remediation activity*) in quanto inefficaci, incompleti o non effettivi. Le modifiche apportate su iniziativa delle Funzioni aziendali devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.

10. Modello e società del Gruppo

10.1. La Società, tramite la propria struttura organizzativa, comunica alle società del Gruppo controllate direttamente da HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.p.A. il Modello e ogni sua successiva edizione.

Le società del Gruppo possono adottare, per le finalità indicate nel Decreto, un proprio «Modello di organizzazione e di gestione».

Nella predisposizione del loro modello le società del Gruppo si ispirano ai principi e ai contenuti del presente Modello, salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, alla dimensione, al tipo di attività, nonché alla struttura delle deleghe interne di potere, che impongano o suggeriscano l'adozione di misure differenti al fine di perseguire più razionalmente ed efficacemente gli obiettivi indicati nel Modello.

10.2. Le società del Gruppo che adottano sotto la propria responsabilità il proprio modello organizzativo, individuano preventivamente, attraverso idoneo *risk assessment*, le attività a rischio di reato e le misure idonee a prevenirne il compimento. A questo scopo, le società del Gruppo possono chiedere il supporto della Funzione Compliance. Durante il procedimento di individuazione delle attività a rischio e di adozione del proprio modello, e fino a quando non l'abbiano approvato, le società del Gruppo adottano

misure di controllo interno per la prevenzione di comportamenti illeciti avvalendosi della collaborazione della Funzione Compliance.

10.3. Nelle società di piccole dimensioni le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere svolte direttamente dall'organo dirigente.

10.4. Le società del Gruppo controllate direttamente da HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.p.A., prima dell'adozione del Modello, trasmettono all'Organismo di Vigilanza della Società le bozze finali del Modello, segnalando le ragioni delle eventuali differenze, qualora rilevanti, rispetto al Modello della Società. L'Organismo di Vigilanza della Società valuta esclusivamente la coerenza delle ragioni indicate.

10.5. L'Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo controllate direttamente da HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.p.A. segnala all'Organismo di Vigilanza della Società l'avvenuta adozione del Modello.

10.6. L'Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo controllate direttamente da HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.p.A. comunica tempestivamente all'Organismo di Vigilanza della Società eventuali significativi ritardi nell'attuazione del proprio Modello.

10.7. L'Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo controllate direttamente da HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.p.A. comunica all'Organismo di Vigilanza della Società le modifiche apportate al proprio Modello, illustrando le motivazioni a sostegno della modifica, nonché le ragioni delle eventuali differenze, qualora rilevanti, rispetto al Modello della Società. L'Organismo di Vigilanza della Società valuta la coerenza delle ragioni indicate.

11. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi

11.1. Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato a un *organismo* («Organismo di Vigilanza») istituito dalla Società e dotato di **autonomia, indipendenza e continuità d'azione** nell'esercizio delle sue funzioni, nonché di **adeguata professionalità** in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società o dei relativi profili giuridici.

Il Compliance Officer trasmette all'Organismo di Vigilanza notizia della Segnalazione pervenuta, qualora questa riguardi l'applicazione e/o violazione del Modello, unitamente alle informazioni necessarie per consentire all'OdV una propria autonoma valutazione ed esercitare i poteri di cui al presente paragrafo 11.

11.2. L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione ove non diversamente previsto dal presente Modello.

11.3. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza

11.4. L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei requisiti e dei criteri di eleggibilità di cui ai successivi §§ 11.5, 11.6 e 11.7, alternativamente da: a) tre membri non appartenenti al personale della Società; oppure b) due membri non appartenenti al personale della Società e un membro appartenente al personale della Società, dotato dei requisiti di autonomia e indipendenza richiesti dal presente paragrafo.

11.5. L'Organismo di Vigilanza è dotato dei seguenti requisiti:

- a) autonomia, intesa come libertà di iniziativa, di decisione e di esecuzione delle proprie funzioni;
- b) indipendenza, intesa come assenza di legami, interessi o forme di interferenza con gli organi societari o altre Funzioni aziendali;
- c) professionalità, intesa come patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche specialistiche (giuridiche, contabili, aziendali ed organizzative o di controllo interno);
- d) continuità d'azione intesa come capacità dell'organo di agire in tempi rapidi e di operare con impegno diligente e costante nel tempo.

11.6. Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza deve inoltre essere dotato dei seguenti *requisiti di eleggibilità*:

- a) non ricoprire all'interno della Società o di altra società del Gruppo incarichi di carattere operativo;
- b) non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- c) non essere fallito, o essere stato condannato (anche con sentenza non definitiva) ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I dati giudiziari richiesti ai fini dell'eleggibilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza sono trattati ai sensi e nei limiti della disciplina vigente in materia di *privacy*.

11.7. I membri dell'Organismo di Vigilanza *non appartenenti al personale* della Società devono essere dotati degli ulteriori seguenti requisiti di eleggibilità:

- a) non essere legati alla Società da rapporti continuativi di prestazione d'opera che ne possano ragionevolmente compromettere l'indipendenza;
- b) non essere legati da rapporti di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con amministratori della Società, di società controllate, o di membri del Collegio Sindacale o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- c) non intrattenere, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni di natura patrimoniale tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

11.8 Il verificarsi di una sola delle condizioni di cui ai §§ 11.6. e 11.7. comporta la decadenza automatica dalla funzione di membro dell'organismo. Il Consiglio di Amministrazione accertata la sussistenza della causa di decadenza provvede senza indugio alla sostituzione del membro divenuto inidoneo.

La revoca, dei componenti dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per i componenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

11.9 L'Organismo di Vigilanza può dotarsi di un proprio regolamento, che disciplina le modalità di svolgimento delle sue attività.

11.10 L'Organismo di Vigilanza nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare specifiche funzioni.

11.11 L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.

11.12 Gli Organismi di Vigilanza di tutte le società del Gruppo informano tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società in merito alle violazioni del proprio Modello o del Codice aziendale di comportamento per le quali siano state applicate sanzioni disciplinari, nonché in merito all'apertura di un procedimento giudiziario a carico della società ai sensi e agli effetti del Decreto, specificandone gli

estremi. L'Organismo di Vigilanza della Società informa il Consiglio di Amministrazione nella propria relazione periodica.

11.13 Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un *budget annuale*, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso.

11.14 L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di dare informazione al Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

11.15 I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di *riservatezza* su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

11.16 La Società cura e favorisce una razionale ed efficiente cooperazione tra l'Organismo di Vigilanza e gli altri organi e funzioni di controllo esistenti presso la Società, ai fini dello svolgimento dei rispettivi incarichi.

11.17 L'Organismo di Vigilanza, ai fini della vigilanza sul Modello, definisce i termini e le modalità della cooperazione con la Funzione Compliance, nel rispetto delle reciproche autonomie.

11.18 L'Organismo di Vigilanza e gli altri organi e funzioni di controllo esistenti presso la Società tengono incontri periodici ai fini dello scambio di informazioni relative allo svolgimento dei rispettivi incarichi.

11.19 All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

11.20 L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti **poteri di iniziativa e controllo**, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- a) svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione ai vari settori di intervento;
- b) ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;

- c) può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- d) qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale, alla società di revisione;
- e) può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Società e in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello, come individuati ai sensi del § 8.2. purché l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza sia inserito nei contratti che legano il soggetto alla Società;
- f) riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio, secondo modalità e tempistiche individuate dall'Organismo di Vigilanza stesso e comunicate a ciascun responsabile;
- g) può, ove necessario al compiuto svolgimento delle proprie funzioni, chiedere informazioni al corrispondente Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo;
- h) può rivolgersi, dopo averne informato l'Amministratore Delegato, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- i) sottopone all'Amministratore Delegato e al Direttore Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo le proposte di adozione di procedure sanzionatorie ai sensi del successivo § 13 e 14;
- j) sottopone il Modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento, secondo quanto previsto dal presente Modello;
- k) redige periodicamente, e comunque almeno semestralmente, una **relazione scritta** al Consiglio di Amministrazione, trasmessa per conoscenza al Presidente del Collegio Sindacale.

La relazione deve contenere quanto meno le seguenti informazioni:

- i) una sintesi delle attività svolte nel periodo considerato;
- ii) eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice di comportamento aziendale;
- iii) il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- iv) il resoconto dei flussi informativi ricevuti dalle società del Gruppo, di cui al §11.12;

- v) le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
 - vi) una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche;
 - vii) le novità normative che richiedono un aggiornamento del Modello o circostanze che richiedono un aggiornamento del *risk assessment*;
 - viii) un rendiconto delle spese sostenute.
- l) svolge le funzioni di cui al successivo § 13.

12 Segnalazioni di illeciti o di violazioni del Modello (“Segnalazioni Whistleblowing”)

12.1 Principi generali

Eventuali violazioni del Modello o condotte che possano integrare reati previsti dal D.lgs. 231/2001 possono essere segnalate attraverso i canali messi a disposizione dalla Società.

La Società è consapevole che, al fine di incoraggiare le segnalazioni, è opportuno creare un sistema *ad hoc* di gestione delle stesse, che tuteli attraverso idonee misure tecniche e organizzative la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e che sia affidato a un soggetto autonomo e specificamente formato.

La Società si è quindi dotata, in conformità alla normativa applicabile, di specifici canali di segnalazione, definendo altresì in una apposita procedura (di seguito «**Procedura Whistleblowing**»), le modalità operative e le responsabilità per il ricevimento, la valutazione, la gestione e la chiusura delle segnalazioni.

12.2 Sistema di segnalazione

Con specifico riferimento al campo di applicazione del Modello, i soggetti interni ed esterni alla Società meglio identificati nella Procedura *Whistleblowing* (di seguito, anche solo “Segnalanti”), che nell’ambito del contesto lavorativo, inteso come attività lavorativa o professionale, presente o passata, svolta con la Società, sono venuti a conoscenza o hanno acquisito informazioni su violazioni del Modello o su condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, possono effettuare segnalazioni in forma scritta unicamente tramite i seguenti canali di comunicazione offerti dalla società:

- a) preferibilmente ed in via prioritaria, accedendo al sito <https://heidelbergmaterials.speakup.report/speakup> selezionando la società HEIDELBERG MATERIALS

ITALIA CEMENTI. Il service provider esterno SpeakUp è raggiungibile anche per via telefonica attraverso il numero 800-147694 (codice di accesso 07810), o

- b) inoltrando una comunicazione scritta in busta chiusa all'attenzione del Compliance Officer (Responsabile Compliance), nominato dalla Società quale Responsabile per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni **Whistleblowing**, presso la sede legale della società, riportando chiaramente la dicitura "riservata e confidenziale".

Le segnalazioni possono essere inoltre eseguite oralmente, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto con il Compliance Officer (Responsabile Compliance), che verrà fissato entro un termine ragionevole.

Le segnalazioni possono essere anche anonime e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

Tramite i citati canali, oltre a segnalazioni inerenti al campo di applicazione del Modello, possono essere effettuate anche segnalazioni che riguardino le ulteriori violazioni richiamate dal D.Lgs. 24/2023 e meglio identificate nella Procedura **Whistleblowing** (le segnalazioni inerenti al campo di applicazione del Modello e le segnalazioni che riguardino le ulteriori violazioni richiamate dalla normativa applicabile e dalla Procedura **Whistleblowing**, di seguito, congiuntamente definite anche solo "Segnalazioni o "Segnalazione").

Nell'ambito dei citati canali di Segnalazione e in ciascuna fase successiva di gestione della Segnalazione è assicurata la riservatezza dell'identità del Segnalante. Nello specifico, l'identità del Segnalante non può essere rilevata a persone diverse da quelle specificamente designate e autorizzate a ricevere e gestire la Segnalazione, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, ferme restando le previsioni in materia di obbligo di riservatezza previste dall'art. 12 del D.Lgs. 24/2023. Inoltre, è assicurata la riservatezza dell'identità della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Il soggetto incaricato dalla società di ricevere e gestire le Segnalazioni è il Compliance Officer (Responsabile Compliance), come specificato nella Procedura **Whistleblowing**.

Le Segnalazioni ricevute dalle funzioni aziendali o da altri organismi di controllo della Società riguardanti comportamenti che potrebbero integrare uno dei reati presupposto del Decreto o una violazione del Modello devono essere immediatamente inoltrate, con le modalità che assicurino la maggiore riservatezza, al Compliance Officer, secondo quanto previsto dalle procedure interne.

Tutti i documenti relativi alla segnalazione sono archiviati e conservati a cura del Compliance Officer al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle decisioni e con modalità che assicurino il rispetto della normativa privacy applicabile.

12.3 Divieto di ritorsioni – tutele del Segnalante e di altri soggetti

La Società garantisce i Segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, inclusi, a titolo esemplificativo:

- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione all'accesso alla stessa;
- note di merito negative o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie od ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La tutela del Segnalante si applica anche qualora la Segnalazione avvenga:

- quando il rapporto lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le citate tutele si applicano anche:

- ai soggetti che assistono i Segnalanti nel processo di segnalazione (“facilitatori”);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Le citate tutele non sono garantite qualora siano accertate in capo al Segnalante, anche con sentenza di primo grado, responsabilità di natura penale per i reati di diffamazione o di calunnia o di natura civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. La Segnalazione si intende effettuata in buona fede qualora il Segnalante, al momento della Segnalazione stessa, avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere.

Le informazioni concernenti le notizie relative ai procedimenti disciplinari e alle sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV.

13. Comunicazioni all’Organismo di Vigilanza

13.1 E’ possibile comunicare comportamenti, fatti o circostanze rilevanti ai fini del presente Modello direttamente all’Organismo di Vigilanza attraverso l’indirizzo di posta elettronica odvcementi.ita@heidelbergmaterials.com o attraverso posta ordinaria indirizza all’Organismo di Vigilanza presso la sede della Società. Le modalità di comunicazione e l’indirizzo di posta elettronica dell’Organismo di Vigilanza sono resi noti a tutto il personale della Società, a tutti i membri degli organi sociali e alla società di revisione.

L'indirizzo di posta elettronica e la corrispondenza indirizzata all'Organismo di Vigilanza sono accessibili, salvo diversa disposizione dell'Organismo di Vigilanza, esclusivamente ai membri dell'organismo stesso.

13.2 Ricevuta la comunicazione, l'Organismo di Vigilanza valuta se essa costituisca una Segnalazione (di Whistleblowing) ai sensi del paragrafo 12 e, in caso affermativo, la trasmette al Compliance Officer per la sua gestione in conformità a quanto disposto dal paragrafo 12.

13.3 Se la comunicazione, qualificabile come Segnalazione, riguardasse il Compliance Officer o altro personale della Funzione Compliance, l'Organismo di Vigilanza, in deroga a quanto disposto dal precedente paragrafo 13.2, non la trasmette al Compliance Officer ma deve informare il Direttore Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo ed il Presidente del Collegio Sindacale. Si applica quanto disposto dal successivo paragrafo 13.4.

13.4 Se la comunicazione non costituisse una Segnalazione ai sensi del paragrafo 12, e qualora la comunicazione fosse rilevante ai sensi del Modello 231, l'Organismo di Vigilanza può svolgere le necessarie indagini in piena autonomia curando, sotto la propria responsabilità, la conformità con la normativa a tutela dei dati personali. In sede di indagine, l'Organismo di Vigilanza può esercitare tutti i poteri attribuiti dal presente Modello, ivi compresa la facoltà di avvalersi di consulenti esterni e di informare, qualora ritenuto opportuno in ragione della natura della presunta violazione, il Collegio Sindacale e la società di revisione.

13.5 Qualora all'esito dell'accertamento la comunicazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il titolare del potere disciplinare, il quale procede secondo quanto stabilito dal successivo § 14. Se la violazione riguarda un dirigente, un amministratore, un membro del Collegio Sindacale o un soggetto terzo, l'Organismo di Vigilanza procede secondo quanto previsto ai successivi §§ 14.3. e 14.4.

Nel trasmettere l'esito della propria istruttoria, l'Organismo di Vigilanza indica le disposizioni del Modello o del Codice aziendale di comportamento o delle procedure interne di attuazione che si assumono violate e gli elementi raccolti a sostegno della fondatezza della notizia. L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà, ai sensi del § 11.18 lettera i), di proporre agli organi competenti la misura disciplinare che ritiene maggiormente idonea, proporzionata e sufficientemente dissuasiva al fine di prevenire il ripetersi della violazione nei limiti di quanto previsto ai successivi §§ 14.2., 14.3. e 14.4, nonché di esprimere la propria valutazione in merito alla natura della violazione e alla sua gravità rispetto ai principi e alle disposizioni del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza propone tempestivamente le modifiche o le integrazioni necessarie al Modello o alle procedure che ne costituiscono attuazione qualora la violazione accertata abbia evidenziato carenze significative nelle misure di prevenzione e controllo.

14. Sistema disciplinare e sanzionatorio

14.1. Principi generali

1. L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.
2. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi che risultano competenti in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società.
3. L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del Modello e delle procedure prima richiamate.
4. La Società pone in essere le azioni ritenute più opportune per eliminare o ridurre il rischio che violazioni della specie di quella accertata possano ripetersi in futuro. In particolare, l'Organismo di Vigilanza propone tempestivamente le modifiche o le integrazioni necessarie
5. al Modello o alle procedure che ne costituiscono attuazione qualora la violazione accertata abbia evidenziato carenze nelle misure di prevenzione e controllo.

14.2. Contratti di lavoro e codice disciplinare

1. Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. para-subordinazione.
2. Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti.
3. Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto, la violazione delle previsioni del Modello, e delle procedure di

attuazione, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei citati CCNL.

4. Fermo restando quanto sopra e a titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- a) la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- b) la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- c) l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- d) l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso;
- e) la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, ovvero la realizzazione di altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo medesimo;
- f) ritorsioni di qualsiasi genere;
- g) ostacolo o tentativo di ostacolo alla Segnalazione;
- h) violazione degli obblighi di riservatezza;
- i) omessa attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

Inoltre, nei casi in cui risulti che una Segnalazione sia infondata e sia stata effettuata con dolo o colpa grave del Segnalante, il soggetto gestore delle Segnalazioni procederà a trasmettere il relativo rapporto

alla funzione aziendale competente per la valutazione delle opportune iniziative, anche eventualmente disciplinari.

14.3. Organi direttivi

1. Se la violazione riguarda i Dirigenti, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare e al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e dell'Amministratore Delegato, mediante relazione scritta.
2. I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile.
3. Se la violazione riguarda un Amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in persona del Presidente, mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- a) richiamo formale scritto;
 - b) sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
 - c) revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.
5. Nei casi più gravi e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea proponendo la revoca dalla carica.
 6. In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta.
 7. Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

14.4. Collaboratori e controparti contrattuali

1. Qualora si verificano fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di collaboratori o controparti contrattuali, nell'ambito dei rapporti determinati come previsto dal § 8.2, l'Organismo di Vigilanza informa l'Amministratore Delegato nonché il Direttore Direzione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, mediante relazione scritta.
2. Nei confronti dei responsabili viene deliberata l'applicazione delle misure previste ai sensi delle clausole contrattuali inserite nel rapporto tra le parti e stabilite ai sensi del precedente § 8.2.

14.5. Indagini e procedimenti nei confronti della Società.

Nel caso in cui la Società venisse individuata quale ente incolpato nell'ambito di un procedimento ex. D.Lgs 231/2001 e in tale procedimento il legale rappresentante della società fosse direttamente coinvolto in qualità di indagato per il reato presupposto dell'illecito amministrativo ascritto alla Società, la nomina del difensore della Società non verrà effettuata da detto legale rappresentante, bensì da altro soggetto munito degli appositi poteri.

15. Prestazione di servizi infragruppo

Ai fini di quanto previsto nei successivi paragrafi, per Gruppo deve intendersi l'insieme delle società controllate o collegate direttamente o indirettamente dalla Società, le società controllate e collegate delle precedenti e le società consociate.

A) Prestazioni di servizi svolte a favore di Società del Gruppo

15.1. Le prestazioni di servizi, svolte dalla Società a favore di società del *Gruppo*, che possono interessare attività e processi a rischio di cui alla successiva Parte Speciale, devono essere disciplinati da un contratto scritto.

Il contratto è comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società.

15.2. In particolare, il contratto di prestazione di servizi di cui al punto precedente, deve prevedere:

- il potere dell'Organismo di Vigilanza della Società di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza o funzione equivalente della società beneficiaria del servizio, al fine del corretto svolgimento delle proprie funzioni in relazione allo svolgimento dei servizi richiesti alla Società;
- il dovere dell'Organismo di Vigilanza della Società di redigere, almeno una volta all'anno, una relazione concernente lo svolgimento delle proprie funzioni in relazione allo svolgimento dei

servizi richiesti alla Società. Tale relazione è comunicata al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio;

- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della Società, ovvero - previa informazione a quest'ultimo - alle funzioni della Società, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza.

15.3 Nelle prestazioni di servizi di cui al § 15.1, la Società si attiene, oltre che al Codice aziendale di comportamento, a quanto previsto dal proprio Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.

15.4 La Società, qualora svolga, per conto di società del Gruppo, servizi nell'ambito di attività o processi a rischio non contemplati dal proprio Modello, si dota di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-octies1, 25-novies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-quinquiesdecies, 25-septiesdecies, 25-duodevicies del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e dei reati di cui all'art. 10 della Legge 146/2006.

15.5 Qualora la società del Gruppo beneficiaria dei servizi resi richieda motivatamente alla Società il rispetto di procedure nuove o diverse da quelle previste dal presente Modello, o stabilite per la sua attuazione, la Società si attiene a tali procedure solo dopo che il proprio Organismo di Vigilanza le abbia considerate idonee a prevenire il compimento dei reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-octies1, 25-novies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-quinquiesdecies, 25-septiesdecies, 25-duodevicies del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e dei reati di cui all'art. 10 della Legge 146/2006.

15.6 L'Organismo di Vigilanza della Società propone e cura l'adozione e il rispetto delle procedure contemplate nei paragrafi precedenti.

B) Prestazioni di servizi svolte da società del Gruppo in favore della Società

15.7. Le prestazioni di servizi, svolte da società del Gruppo *in favore della Società*, che possono interessare attività e processi a rischio di cui alla successiva Parte Speciale, devono essere disciplinati da un contratto scritto.

Il contratto è comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società.

15.8. In particolare, il contratto di prestazione di servizi di cui al punto precedente, deve prevedere:

- l'obbligo, da parte della Società, di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni fornite ai fini del ricevimento dei servizi richiesti;

- il potere dell'Organismo di Vigilanza della Società di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della società che presta i servizi, ovvero – previa informazione a quest'ultimo – alle Funzioni della società che presta i servizi, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza;
- il dovere dell'Organismo di Vigilanza della società che presta i servizi di cui al § 15.7. di redigere, almeno una volta all'anno, una relazione concernente lo svolgimento delle proprie funzioni in relazione allo svolgimento dei servizi richiesti dalla Società e di comunicare tale relazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza della Società.

15.9 I contratti di cui al punto 15.7. devono prevedere che la società del Gruppo alla quale è richiesto il servizio si doti di un Modello e di procedure idonee a prevenire la commissione dei reati di cui agli articoli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-septies, 25octies, 25octies1, 25-novies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-quinquiesdecies, 25-septiesdecies, 25-duodevicies del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e dei reati di cui all'art. 10 della Legge 146/2006.

15.10 La Società può chiedere motivatamente alla società che svolge le prestazioni di servizi di cui al § 15.7., il rispetto di procedure nuove o diverse da quelle previste dal suo Modello, o stabilite per la sua attuazione. La società che presta i servizi dovrà attenersi a tali procedure solo dopo che il proprio Organismo di Vigilanza le consideri idonee a prevenire il compimento dei reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25octies1, 25-novies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-quinquiesdecies, 25-septiesdecies, 25-duodevicies del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e dei reati di cui all'art. 10 della Legge 146/2006.

15.11 L'Organismo di Vigilanza della Società, laddove lo reputi necessario al fine della prevenzione dei reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-septies, 25octies, 25octies1, 25-novies, 25-undecies, 25-duodecies e 25-quinquiesdecies, 25-septiesdecies, 25-duodevicies del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e dei reati di cui all'art. 10 della Legge 146/2006, propone, sentite le Funzioni competenti, che i contratti di cui al § 15.7. prevedano l'adozione, da parte della società del Gruppo che presta il servizio, di *specifiche* procedure di controllo.

ALLEGATO A

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1. Il Decreto

Il Decreto introduce e disciplina la responsabilità degli «enti» (nozione che comprende gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica¹) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Esso prevede una responsabilità diretta e autonoma dell'ente per la commissione o tentata commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati e statuisce l'applicabilità nei confronti di quest'ultimo di sanzioni amministrative, che possono avere serie ripercussioni sullo svolgimento dell'attività sociale. Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore, presenta tuttavia taluni caratteri propri della responsabilità penale, essendo ad esempio rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare ed essendo estese all'ente le garanzie del processo penale.

1.1. Natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche

Come risulta dall'impianto del Decreto, la responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione di uno dei reati per i quali è prevista si aggiunge, e non si sostituisce, a quella della persona fisica che ne è l'autore ed è a questa connessa.

La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e sussiste ancorché il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato.

1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge: l'ente «*non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità ... in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge*» anteriore alla realizzazione di quel fatto (art. 2 del Decreto).

L'ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di *determinati reati* e di specifici illeciti amministrativi,

¹ Art. 1.2 del Decreto

contemplati dal Decreto originario, e successive integrazioni, e dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

1.3. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

La realizzazione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce uno dei presupposti per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso.

Sussistono, inoltre, ulteriori presupposti di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva attengono alla necessità che il fatto di reato sia stato commesso «nell'*interesse* o a *vantaggio* dell'ente» e da parte di uno dei soggetti indicati dal Decreto.

Per il sorgere della responsabilità dell'ente è sufficiente che il fatto sia stato commesso nell'*interesse* dell'ente (da valutare ex ante), ovvero per favorire l'ente, *indipendentemente* dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito. Il criterio del vantaggio (da valutare ex post) attiene, invece, *al risultato* che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «nell'*interesse esclusivo proprio o di terzi*».

Occorre inoltre che l'illecito penale sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati: e cioè «*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*», o da coloro che «*esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*» dell'ente (soggetti in c.d. «*posizione apicale*»); oppure ancora «*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza*» di uno dei soggetti apicali (cd. «*subalterni*»).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- *soggetti in «posizione apicale»*, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che esercitano, *anche di fatto*, la gestione e il controllo dell'ente²;
- *soggetti «subalterni»*, tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di *concorso di persone nel reato*: art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto «qualificato» ponga in essere l'azione tipica, prevista dalla legge penale. È sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato.

² Come possono essere il cd. amministratore di fatto (v. ora art. 2639 c.c.) o il socio sovrano

1.4. Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - *prima della commissione del reato* - abbia adottato ed efficacemente attuato un «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE» idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

La responsabilità dell'ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla «*mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standards doverosi*»³ attinenti all'organizzazione e all'attività dell'ente: difetto riconducibile alla politica di impresa oppure a *deficit* strutturali e prescrittivi nell'organizzazione aziendale.

L'adozione del «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE» non costituisce un adempimento necessario al quale l'ente è tenuto, nel senso che non è previsto alcun *obbligo* giuridico per l'impresa di dotarsi di un modello conforme alle indicazioni del Decreto.

Qualora, però, l'impresa non possieda un «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE», essa non potrà sfuggire alla responsabilità amministrativa stabilita dal Decreto.

1.5. I reati commessi da soggetti «apicali»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «apicale», il Decreto introduce una sorta di *presunzione relativa di responsabilità dell'ente*, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra⁴:

- a) che «*l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*»;
- b) che «*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*» (c.d. Organismo di Vigilanza);
- c) che «*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*»;
- d) che «*non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo*» dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

1.6. I reati commessi da soggetti in posizione «subordinata»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «subordinata», l'ente può essere chiamato a rispondere *solo* qualora si accerti che «*la commissione del reato è stata resa possibile*

³ Relazione ministeriale al D. Lgs n. 231/2001, par. 3.3 «*I criteri di imputazione sul piano soggettivo*»

⁴ Art. 6 del Decreto

dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».

In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre *«se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».*

Per il Decreto, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'ente.

1.7. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del «Modello di organizzazione e di gestione»

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione: esso si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.

Per la prevenzione dei reati dei *«soggetti apicali»*, il modello deve:

- *«individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati»;*
- *«prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire»;*
- *«individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati»;*
- *«prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli»* (c.d. Organismo di Vigilanza);
- *«introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*

Per i reati dei *«subalterni»* (nozione da intendere in senso residuale rispetto a quella degli *«apicali»*) il modello dovrà prevedere *«in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio».*

Con riferimento all'efficace attuazione del modello, si prevede:

- *«una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti*

nell'organizzazione o nell'attività»;

- l'introduzione di *«un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*

Con riferimento all'idoneità del modello a prevenire la commissione dei reati-presupposto previsti dal Decreto, sulla base delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza, si ritiene che esso possa ritenersi idoneo se:

- sia stato adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo;
- preveda che i componenti dell'Organismo di Vigilanza posseggano capacità specifiche in tema di attività consulenziale;
- preveda quale causa di ineleggibilità a componente dell'Organismo di Vigilanza la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile;
- preveda il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi;
- preveda espressamente la comminazione di sanzioni disciplinari;
- preveda controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici – nei confronti delle attività aziendali sensibili;
- preveda e disciplini un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società di riferire all'Organismo di Vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell'ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati. In particolare, deve fornire concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'Organismo di Vigilanza;
- contenga protocolli e procedure specifici e concreti.

1.8. Le “Linee guida” di Confindustria

Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati garantendo le esigenze di cui al paragrafo che precede - sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia.

Nel marzo 2002 Confindustria ha elaborato le “*Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*” (di seguito definite anche “Linee Guida”).

Le Linee Guida sono state approvate dal Ministero della Giustizia con D.M. 4 dicembre 2003.

Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato le Linee Guida idonee al

raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. In ragione del mutato quadro normativo le Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria alla data del 31 marzo 2008, nel mese di marzo 2014 e, da ultimo, nel mese di giugno 2021.

In particolare, le Linee Guida prevedono, nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi potenziali, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto.

Il sistema delineato, per operare efficacemente, deve tradursi in un processo continuo o comunque svolto con periodicità adeguata, da monitorare con particolare attenzione in presenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazione, modifiche della struttura organizzativa, ecc.) ovvero di introduzione di nuovi reati della responsabilità dell'ente in via normativa.

1.9. I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente (nei termini già esaminati sopra);
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (e qualora la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- d) se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.10. Il tentativo

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti, previsti dagli articoli precedenti come fonte di responsabilità, sia commesso nella forma del

tentativo.

1.11. Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto prevede sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, la confisca nonché la pubblicazione della sentenza.

Quando il giudice ritiene l'ente responsabile, è sempre applicata la *sanzione pecuniaria*. Del pagamento risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». Il numero delle quote è non inferiore a cento e non superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione, attribuendo al giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'ente.

Nello specifico, il giudice determina preliminarmente il numero delle quote, in base:

- alla gravità del fatto;
- al grado di responsabilità dell'ente;
- all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il giudice, poi, determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota in base:

- alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;
- allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria della metà, per i casi nei quali - alternativamente - l'autore del reato abbia commesso il fatto nel *prevalente* interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio *minimo*, oppure quando il danno cagionato è di *particolare tenuità*.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è adoperato in tal senso, *ovvero*
- è stato adottato e reso operativo un modello idoneo a prevenire la commissione di *ulteriori reati*.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta dalla metà a due terzi se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è adoperato in tal senso, *nonché*
- è stato adottato e reso operativo un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di cui all'art. 25-*sexies* del Decreto e degli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-*quinquies* del TUF, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Le *sanzioni interdittive* si applicano *in aggiunta* alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:
 - a) da un soggetto apicale,
 - b) da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative,
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente *temporanee*, ma possono eccezionalmente essere applicate *con effetti definitivi*.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche *in via cautelare*, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente applicate) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose

del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso), abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, e - soprattutto - abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati. In questi casi si applica la pena pecuniaria.

Accanto alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, infine, il Decreto prevede *altre due sanzioni*:

- a) la *confisca*, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- b) la *pubblicazione della sentenza di condanna*, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.12. Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di *vicende modificative* (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che «*dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria*» inflitta all'ente «*risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune*».

La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i *deficit* organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

Coerentemente, il Decreto sancisce la regola che, nel caso di «*trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione*

ha avuto effetto».

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono, dunque, irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, *«risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione»*. Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione.

Per evitare che in questo modo si desse luogo a un'impropria dilatazione della responsabilità, si prevede che, se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice debba tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.



ALLEGATO B

AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.p.A.

REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

* * * * *

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Malversazione di erogazioni pubbliche, prevista dall'art. 316-bis c.p. e costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche, prevista dall'art. 316-ter c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Truffa aggravata, prevista dall'art. 640 c.p. e costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista dall'art. 640-bis c.p. e costituita dal fatto di cui all'art. 640 c.p. (*Truffa*) se esso riguarda contributi, finanziamenti,

sovvenzioni, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica, prevista dall'art. 640-ter c.p., 2° comma, e costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Corruzione per l'esercizio delle funzioni, prevista dall'art. 318 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Induzione indebita a dare o promettere utilità, prevista dall'art. 319-quater c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La norma punisce anche chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Concussione, prevista dall'art. 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, prevista dall'art. 319 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

Corruzione in atti giudiziari, prevista dall'art. 319-ter c.p., 2° comma, e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, prevista dall'art. 320 c.p., costituita dai fatti di cui agli articoli 318 e 319 c.p. qualora commessi dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, previsti dall'art. 322-bis c.p., costituite dai fatti di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., 3° e 4° comma, commessi:

- 1) dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) dai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) dai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) da coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 6) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 7) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 8) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli artt. 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel numero 1) di cui sopra;

- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali;
- 3) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Traffico di influenze illecite, previsto dall'art. 346-bis del codice penale, costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Il reato è commesso anche da chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. Le pene sono aumentate se: (i) il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis; (ii) i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Frode nelle pubbliche forniture, previsto dall'art. 356 del codice penale, costituito dalla condotta di chi commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Turbata libertà degli incanti, previsto dall'art. 353 del codice penale, punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall'art. 353-bis del codice penale, punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto

equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

REATI SOCIETARI

False comunicazioni sociali, previste dall'art. 2621 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La pena, ai sensi dell'art. 2621-*bis* c.c., è ridotta qualora il fatto sia di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Impedito controllo, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti, prevista dall'art. 2626 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previste dall'art. 2628 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori, previste dall'art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Formazione fittizia del capitale, prevista dall'art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, prevista dall'art. 2633 c.c. e costituita dalla condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Corruzione tra privati, prevista dall'art. 2635 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, nonché di coloro che svolgono attività direttive diverse da quelle proprie di detti soggetti, i quali, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La norma punisce anche chi offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

Istigazione della corruzione tra privati, prevista dall'art. 2635 bis c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, nonché di chi svolge attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, i quali sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. La norma punisce anche chi offre, promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate quando la promessa o l'offerta non è accettata.

Illecita influenza sull'assemblea, prevista dall'art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio, previsto dall'art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Associazione a delinquere di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis c.p. e costituita dalla condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le condotte criminose di cui al presente punto e al precedente punto 31 rilevano ai fini del Decreto e del presente Modello anche se qualificabili come 'reato transnazionale' (art. 10 Legge 146/2006), il quale si consuma quando la condotta illecita: sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero sia commessa in un solo

Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commessa in uno Stato, ma sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più Stati.

REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, previsto dall'art. 589 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque cagioni con colpa la morte di un uomo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni gravi e gravissime colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, previsto dall'art. 590, 3° comma, c.p. e costituito dalla condotta di chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsto dall'art. 493-ter c.p. e costituito dalla condotta di chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 512-bis del codice penale, punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, REIMPIEGO E AUTORICICLAGGIO

Ricettazione, prevista dall'art. 648 c.p. e costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o da una qualsiasi contravvenzione punita con la pena dell'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi, o si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio, previsto dall'art. 648-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da una qualsiasi contravvenzione punita con la pena dell'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, previsto dall'art. 648-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato o di concorso nei reati previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da una qualsiasi contravvenzione punita con la pena dell'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.

Auto-riciclaggio, previsto dall'art. 648-ter 1. c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o da una qualsiasi contravvenzione punita con la pena dell'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E REATI DI CONTRAFFAZIONE

Turbata libertà dell'industria e del commercio, previsto dall'art. 513 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;

Frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'art. 515 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, previsto dall'art. 517 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, previsto dall'art. 517-ter c.p. e costituito, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, dalla condotta di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; nonché di chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;

Illecita concorrenza con minaccia o violenza, previsto dall'art. 513-bis c.p. e costituito dalla condotta di chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, previsto dall'art. 473 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero di chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati;

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art. 474 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero di chiunque, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i medesimi prodotti.

DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa o di opere altrui non destinate

alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione, previsto dall' art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis e comma 3;

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, previsto dall' art. 171-bis l. 633/1941 comma 1;

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati, previsto dall'art. 171-bis l. 633/1941 comma 2;

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, previsto dall'art. 171-ter l. 633/1941;

Falsa dichiarazione dell'assolvimento obblighi legati al contrassegno, previsto dall'art. 171-septies l. 633/1941.

REATI INFORMATICI

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, previsto dall'art. 615-ter c.p. e costituito dalla condotta di chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;

Documenti informatici, previsto dall'art. 491-bis c.p. e costituito dalla condotta di falsità materiale in atti pubblici, falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative, falsità materiale in copie

autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti, falsità ideologica in atti pubblici, falsità in registri e notificazioni, falsità in foglio firmato in bianco, ovvero dalla condotta di uso di atti falsi o di soppressione, distruzione, occultamento di atti veri, se e quando le falsità riguardino un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

REATI AMBIENTALI

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, previsto dall'art. 733-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale, a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE;

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, previsto dall'art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006, commi 1, 2, 3, 5 e costituito: dalla condotta di chi apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata; dalla condotta di chi effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza 137 del D. Lgs. n. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 del medesimo D.lgs. 152/2006; dalla condotta di chi, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 3/A e nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, del richiamato decreto;

Scarico illecito sul suolo o sugli strati superficiali del sottosuolo, previsto dal comma 11 art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi non osservi i divieti di scarico previsti dall'art. 103 del richiamato decreto;

Scarico illecito nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, previsto dal comma 11 dell'art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi non osservi i divieti di scarico previsti dall'art. 104 del richiamato decreto;

Omessa bonifica dei siti, previsto dall'art. 257, comma 1 e 2, D. Lgs. 152/ 2006 e costituito dalla condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del richiamato decreto, nonché dalla condotta di chi non effettua la comunicazione di cui all'articolo 242 del richiamato decreto;

Falsa certificazione di analisi dei rifiuti, previsto dall'art. 258, comma 4, D. Lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto;

Traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e costituito dalla condotta di chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso;

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art.260, comma 1 e 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e costituito dalla condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;

Falsificazione, alterazione od omissione di documentazione nell'ambito del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 D. Lgs. 3 152/2006, e costituito dalla condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del *sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*, fornisce false indicazioni sulla natura sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. E' altresì punita la condotta del trasportatore di rifiuti pericolosi che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri – Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, nonché la condotta di chi, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati o accompagna il prodotto con una copia cartacea della scheda – Sistri-Area Movimentazione fraudolentemente alterata;

Violazione dei valori limite e delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, nei piani, nei programmi, nella normativa o dalla Autorità competente in materia di emissioni in atmosfera, previsto dall'art. 279, comma 2 e 5, D. Lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del richiamato decreto, dai piani, dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 D. Lgs. 152/2006 oppure dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità;

Violazione alle prescrizioni in materia di cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive per l'ozono stratosferico e per l'ambiente, previsto dall'art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 e costituito dalla condotta di chi viola le disposizioni dettate dal medesimo art. 3 relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive, di cui alla tabella A allegata alla legge 549/1993, al programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 delle sostanze lesive, di cui alla citata tabella A, e per la cessazione dell'utilizzazione e gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B legge 549/1993 accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente per la cessazione della produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla citata tabella B.

Inquinamento ambientale, previsto dall'art. 452-*bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

Disastro ambientale, previsto dall'art. 452-*quater* c.p.e costituito dalla condotta di chi abusivamente cagiona: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; oppure 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;

Delitti colposi contro l'ambiente, previsto dall'art. 452-*quinquies* c.p. e costituito dalla condotta di chi commette solo con colpa il reato di inquinamento ambientale o di disastro ambientale;

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, previsto dell'art. 452-*sexies* c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività;

Associazione a delinquere finalizzata a commettere un reato ambientale, previsto dall'art. 452- octies c.p. e costituita dalla condotta di chi commette il reato di inquinamento ambientale, disastro ambientale, con dolo o con colpa, e di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività nell'ambito di una associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall'art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e costituito dalla condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se si verifica una delle seguenti condizioni: i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

REATI TRIBUTARI

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 74 Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173 e costituito dalla condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 75 Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173 e costituito dalla condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in

diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Ai fini dell'applicazione della disposizione non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali

Dichiarazione infedele previsto dall'art. 76 Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173 e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi previsti dagli articoli 74 e 75, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. Ai fini dell'applicazione della disposizione non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 79 Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173 e costituito dalla condotta di chi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 81 Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173 e costituito dalla condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 85 Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173 e costituito dalla condotta di chi al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte

di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, nonché di chi al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila .

Omessa dichiarazione, previsto dall'art. 77 Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173 e costituito dalla condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte o la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Indebita compensazione previsto dall'art. 84 Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173 e costituito dalla condotta di chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro ovvero di chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Appropriazione indebita di beni culturali previsto dall'art. 518-ter e costituito dalla condotta di chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Ricettazione di beni culturali previsto dall'art. 518-*quater* e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali previsto dall'art. 518-*novies* e costituito dalla condotta di chi: 1) senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a

prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici previsto dall'art. 518-*duodecies* e costituito dalla condotta di chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici previsto dall'art. 518-*terdecies* e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

REATI DI CONTRABBANDO E IN MATERIA DI ACCISE

Contrabbando per omessa dichiarazione previsto dall'art. 78 D.Lgs. n. 141/2024 e costituito dalla condotta di chi, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: 1) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; 2) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

Contrabbando per dichiarazione infedele previsto dall'art. 79 D.Lgs. n. 141/2024 e costituito dalla condotta di chi dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici previsto dall'art. 40 D.Lgs. n. 504/1995 e costituito dalla condotta di chi: 1) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; 2) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; 3) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; 4) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assoluta sui singoli componenti; 5) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; 6) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; 7) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni previsto dall'art. 46 D.Lgs. n. 504/1995) e costituito dalla condotta di chi, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento: 1) contraffà, altera, rimuove, guasta o

rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza; 2) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.